



Città d'Arte

COMUNE DI MAENZA

PROVINCIA DI LATINA

P.za Leone XIII, 1 – Tel. 0773 951310/951997 – Fax 0773 951188

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 106 del 14-11-2023 | Oggetto: ACCORDO ex art. 102 e 112 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' DI MAENZA E DEL CASTELLO BARONALE QUALI LUOGHI DELLA CULTURA TOMISTICA, IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE PLURICENTENARIE DELLA CANONIZZAZIONE, DELLA MORTE E DELLA NASCITA DI SAN TOMMASO D AQUINO. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 21:10 e segg., regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita in teleconferenza con la presenza dei signori:

| <i>Nome</i> | <i>Funzione</i> | <i>Presenza</i> |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| <i>CLAUDIO SPERDUTI</i> | <i>SINDACO</i> | <i>P</i> |
| <i>DORINA RISI</i> | <i>Vice Sindaco</i> | <i>A</i> |
| <i>TEODORICO COLORITO</i> | <i>ASSESSORE</i> | <i>P</i> |
| <i>ALESSANDRA TOMEI</i> | <i>ASSESSORE</i> | <i>A</i> |
| <i>ANTONIO SARALLI</i> | <i>ASSESSORE</i> | <i>P</i> |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNALE PASQUALE LOFFREDO.

Il SINDACO *CLAUDIO SPERDUTI* constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole

- Visto il D.Lgs. 25.02.1995 n.77 come modificato dal D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 come modificato dal D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'autorizzazione allo scavalco dell'Ex agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali avente protocollo n 8120 del 23.10.2023, a seguito di richiesta dall'Ente;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica approvato con delibera di Giunta comunale n.45 del 29.04.2022, reso immediatamente esecutivo ai sensi articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visto:

- gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali: *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente.”* e *“Il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”*;
- l'articolo 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che così dispone *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;
- l'articolo 3-bis. “Uso della telematica” della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che dispone testualmente: *“1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati”*;

Considerato che anche le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) prevedono che le Pubbliche Amministrazioni *“nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*;

Dato atto della potestà Regolamentare degli Enti Locali di disciplinare, anche in via ordinaria, le modalità telematiche di funzionamento dei propri organi, modalità esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale sanitaria, in ossequio alle norme ordinamentali su indicate del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il periodo emergenziale per il Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022, come da D.L. 24 marzo 2022, n. 24 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* entrato in vigore il 25 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022;

Vista la Circolare n. 33/2021 protocollo uscita 0010234 del 19.04.2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, **posta in allegato “A” alla delibera** di Giunta Comunale n.45 del 29.04.2022 che si intende qui integralmente riportata e trascritta, con la quale, il citato Ministero, a seguito di parere reso dall'Avvocatura dello Stato, di cui si riporta di seguito lo stralcio: *“..... Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti Locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo*

svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza, in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore... ”:

Visto lo schema di “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica”, **posto in allegato “B” alla delibera** di Giunta comunale n.45 del 29.04.2022;

Preso atto che si procede mediante videoconferenza con sistema informatico che consente la contemporanea presenza da remoto di tutti i partecipanti alla presente Giunta, nel rispetto del vigente Regolamento approvato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n.45 del 29.04.2022;

Visti i criteri emanati dal Sindaco, nelle sue funzioni della Giunta Comunale, indirizzata alla Prefettura di **Latina**, agli Assessori Comunali e al Segretario Comunale a scavalco dell'Ente ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo al rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivano le modalità di attuazione;

Constatato che gli Assessori Comunali hanno ricevuto preventiva adeguata informazione circa le modalità di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e del contenuto delle delibere poste all'ordine del giorno della presente seduta;

Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata assicurata dal Sindaco mediante comunicazione telefonica a tutti gli Assessori Comunali e al Segretario Comunale a mezzo telefono;

Considerato che si procede mediante videoconferenza utilizzando l'applicazione informatica

Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;

Considerato che nell'ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore letterale, che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto assoluto di affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni collegiali degli Organi di Governo dell'Ente (Giunta Comunale e Consiglio Comunale), in modo da limitare gli spostamenti;

PREMESSO CHE tra le azioni strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali, ricreative ed eventi celebrativi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale della Città e del Territorio;

VISTO l'art. 6, *Valorizzazione del patrimonio culturale*, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e

s.m.i. (d'ora in poi Codice) che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e a assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

VISTO l'art. 111, *Attività di valorizzazione*, del Codice, che afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni e al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6;

VISTI gli artt. 102 e 112 del Codice, che stabiliscono che lo Stato, le Regioni e gli Enti pubblici territoriali nel perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;

VISTO il DM n. 113 del 21 febbraio 2018, "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";

VISTO l'art. 42, comma 2, del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e s.m.i., recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" che istituisce le Direzioni regionali Musei, le quali assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato e allo Stato comunque affidati in gestione; e in particolare la lettera o) del medesimo articolo, ai sensi della quale le Direzioni regionali Musei "*promuovono la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica*";

VISTO l'art. 41, c. 1, del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e s.m.i., ai sensi del quale il Soprintendente: lettera b) "*autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle direzioni regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2*"; lettera e) "*assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice*"; lettera g) "*svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici*";

VISTO l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 1° marzo 2021 n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è ridenominato Ministero della Cultura;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 12, comma 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 12 febbraio 1984, secondo il quale "*la Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico*", concordando opportune disposizioni per la salvaguardia,

la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche;

VISTA l'Intesa relativa alla tutela dei Beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti e Istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005, la quale pone le condizioni per una più efficace collaborazione, finalizzata alla tutela del patrimonio storico e artistico, tra i competenti organi centrali e periferici del Ministero e i corrispondenti Organi ecclesiastici;

PRESO ATTO

Che nel territorio del Comune di Maenza sono presenti luoghi storici e della cultura legati alla figura di San Tommaso d'Aquino;

che nella parte dominante del centro urbano si erige il Castello baronale di Maenza, ricco di storia e nei secoli è stato abitato da antiche casate nobiliari;

che nel 1274 vi si soffermò San Tommaso D'Aquino, ospite della nipote Francesca, mentre si recava al Concilio di Lione invitato da Papa Gregorio X, per poi morire nella vicina Abbazia di Fossanova

che all'interno della fortezza, nella stanza dove dimorò San Tommaso, si avverte ancora la presenza della complessa personalità del teologo e filosofo, autore della Summa Theologica;

che è riconducibile a Maenza il miracolo delle aringhe che avrebbe compiuto a Maenza durante il suo soggiorno nel castello;

che è stata realizzata dallo scultore Gabriele Iagnocco una statua in marmo e bronzo raffigurante il Santo aquinate, collocata nei pressi del Castello di Maenza;

che il Castello, oggi di proprietà della Provincia di Latina, nel 2020 è stato concesso al Comune di Maenza in comodato d'uso per la durata di sei anni;

TENUTO CONTO che nel 2023 ricorre il centenario della canonizzazione di San Tommaso d'Aquino, avvenuta nel 1323; nel 2024 quello della morte, avvenuta nel 1274 e nel 2025 l'anniversario della nascita avvenuta nel 1225;

TENUTO CONTO che la ricorrenza del 2025 coincide con l'anno giubilare, in occasione del quale si prevede un significativo incremento dei visitatori del territorio e dei siti oggetto del presente Accordo;

CONSIDERATO che il Santo morì presso l'Abbazia di Fossanova il 7 marzo del 1274 dopo aver soggiornato qualche giorno presso il Castello di Maenza, ospite della nipote Francesca;

CONSIDERATO che San Tommaso d'Aquino rappresenta uno dei pilastri teologici della Chiesa cattolica, nonché uno dei riferimenti filosofici più importanti della cultura occidentale;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge in videoconferenza

DELIBERA

Per tutto quanto più dettagliatamente riportato nella parte narrativa, di esprimere, quale atto di Indirizzo, la volontà di fornire al Sindaco, e per le parti di competenza gestionale al Responsabile del Servizio Cultura, i seguenti mandati:

1. Di procedere alla stipula di un Accordo, ex art. 102 e 112 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i., per la valorizzazione della Città di Maenza e del Castello Baronale, quale luoghi della cultura tomistica, in occasione delle ricorrenze pluricentinarie della canonizzazione, della morte e della nascita di San Tommaso d'Aquino tra il Comune di Maenza e i seguenti soggetti, coerentemente alle loro funzioni istituzionali:
 - **Ministero della Cultura;**
 - **Direzione Regionale Musei Lazio;**
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;**
 - **Regione Lazio;**
 - **Diocesi di Latina, Terracina, Sezze, Priverno;**
 - **Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo (Maenza);**
2. Di procedere, successivamente, all'approvazione di un'apposita Convenzione di durata triennale con i Soggetti su elencati che definisca ruoli, compiti e competenze tutto ciò che è necessario per la migliore realizzazione del Progetto;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – IV comma del T.U.E.L. – D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.to *CLAUDIO SPERDUTI*

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to *PASQUALE LOFFREDO*

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to *ANNA D'ALESSIO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile della pubblicazione on-line
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina)

Visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° _____ in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Maenza, lì 16-11-2023

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE
F.to

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA**

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 14-11-2023 in quanto

- dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Maenza, 15-11-2023

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to *PASQUALE LOFFREDO*